

LA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AL COGNOME DEI BAMBINI NATI IN ITALIA E IN POSSESSO DI PIU' CITTADINANZE COMUNITARIE

Avv. Stefano Armellini

15-10-09

8° Convegno Nazionale DeA



LEGGE APPLICABILE AL COGNOME

Art. 24 l. 218/95



Legge applicabile al rapporto di famiglia (l'art. 36 condurrebbe alla legge della cittadinanza), ma la disposizione è destinata a rimanere disapplicata

Convenzione di Monaco 5-X-1980



Art. 1.1:
Legge nazionale dell'individuo (ma si applica il rinvio)



Art. 1.2: La legge della cittadinanza assorbe la questione preliminare sul rapporto di famiglia

PROBLEMA DELLA LEGGE APPLICABILE IN CASO DI PLURALITA' DI CITTADINANZE

PROBLEMA

↓
criterio di collegamento non fornisce risposta univoca

↓
incertezza quando le leggi in concorso prevedono criteri di attribuzione diversi
(in Italia una regola non scritta prevede l'attribuzione del cognome paterno)

↓
non si può applicare l'art. 19 l. 218/95 alle convenzioni internazionali

CONTESTO NORMATIVO

↓
l'applicazione della legge italiana è comunque corretta,
specie quando quella italiana è la cittadinanza più effettiva

↓
purché non venga sacrificata la cittadinanza di un Paese comunitario
(CGCE 2-X-2003, C - 148-02, *Garcia Avello*)

SOLUZIONE RISPETTOSA DELLA CONVENZIONE DI MONACO E DEI PRINCIPI COMUNITARI

↓
applicare la legge della cittadinanza

↓
Scelta concordemente dai genitori

↓
o, in mancanza di scelta, **più effettiva**

L'ATTUAZIONE IN ITALIA DEI PRINCIPI DELLA SENTENZA GARCIA AVELLO

↓
Cittadino italiano
nato all'estero

se viene registrato nel luogo di nascita con il cognome della seconda cittadinanza l'atto di nascita straniero va registrato in Italia **senza correggere il cognome** in base alla legge italiana (ex *pluribus* Decr. Trib. Di Roma 30-I-2006)

↓
Cittadino italiano
nato in Italia

i genitori di un cittadino italiano bi-polide nato in Italia al momento di dichiarare la nascita possono scegliere di attribuire il cognome in base alla **legge della seconda** cittadinanza comunitaria (Decr. Trib. Verona 21-I-08)

↓
Soluzione indirettamente confermata in quanto . . .

. . . l'Ord. Corte di Cass. 23934/08 ha ritenuto che negare ai genitori la possibilità di attribuire al figlio il cognome materno anche in fattispecie puramente interne appare in contrasto con i principi comunitari e convenzionali sulla **parità uomo-donna**

GRAZIE
E
ARRIVEDERCI